

Codice A1814B

D.D. 17 febbraio 2020, n. 277

R.D. 523/1904 - P.I. n. 939 - Torrente Albara - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici in sponda destra, a valle del ponte della strada comunale Castelvero, in Comune di Castelletto d'Orba (AL). Richiedente: Comune di Castelletto d'Orba (AL)



ATTO N. DD-A18 277

DEL 17/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. n. 939 – Torrente Albara - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici in sponda destra, a valle del ponte della strada comunale Castelvero, in Comune di Castelletto d'Orba (AL). Richiedente: Comune di Castelletto d'Orba (AL)

Il Comune di Castelletto d'Orba, con sede in piazza Marconi n. 2 – 15060 Castelletto d'Orba (AL), ha presentato istanza con nota prot. n. 4846 del 02/10/2019 (ns. prot. di ricevimento n. 44035 del 02/10/2019) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici in sponda destra, a valle del ponte della strada comunale Castelvero, in Comune di Castelletto d'Orba (AL), intervento finanziato a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2018 con il programma adottato con D.D. n. 4212 del 19/12/2018.

Poiché l'opera in oggetto interferisce con il corso d'acqua pubblico denominato torrente Albara, iscritto come Vallone Arbaira al n. 82 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ufficio Tecnico comunale, a firma del geom. Mauro VALLINO, datati ottobre 2019, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Il corso d'acqua oggetto della richiesta è stato colpito dal grave evento alluvionale di ottobre 2019 e gli eccezionali deflussi hanno provocato ingenti e diffusi fenomeni erosivi all'alveo e alle sponde, nonché danni alle aree limitrofe.

Il progetto prevede la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici con uno sviluppo lineare pari a 7,0 m ed altezza fuori terra di 4,0 m, a protezione della sponda destra in erosione, a valle del ponte sul torrente Albara lungo la strada comunale Castelvero.

In data 30/01/2020 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo effettuato e dell'esame degli atti progettuali la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso, verificata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Castelletto d'Orba, con sede in piazza Marconi n. 2 – 15060 Castelletto d'Orba (AL), ad eseguire una scogliera in massi ciclopici in sponda destra, a valle del ponte della strada comunale Castelvero, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. l'opera deve essere realizzata in conformità al progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. la scogliera dovrà essere addossata alla sponda esistente e ne dovrà seguire l'andamento attuale in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
3. l'estremità di monte dovrà essere raccordata con il muro verticale in calcestruzzo che costituisce la spalla del ponte in modo tale che la parte inferiore dell'elevazione della scogliera sia allineata al muro stesso e non vada a restringere la sezione di deflusso;

4. la quota di imposta della fondazione della scogliera dovrà essere in ogni punto inferiore a 1,50 m dalla quota del fondo alveo del torrente;
5. i massi utilizzati per la difesa spondale dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua;
6. la difesa spondale dovrà essere ricalzata per allontanare la vena fluida di morbida e ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;
7. è fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide naturale fuori dall'alveo. Il materiale litoide sciolto proveniente dalle operazioni di scavo in alveo e su area demaniale dovrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per la colmatatura di depressioni di alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi;
8. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. il richiedente è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
11. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
12. il Comune di Castelletto d'Orba dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, a mezzo raccomandata o PEC, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo settore;

14. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

15. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

16. l'autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

17. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria;

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, del regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Il presente atto sarà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Roberto Ivaldi

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Fto Roberto Crivelli